REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CONFORMITA' METROLOGICA

Art.1

OGGETTO E DEFINIZIONE

- 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato del 28 marzo 2000, n. 179.
- 2. La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia apposita segnalazione alla Camera di Commercio di Modena, della facoltà di autocertificare la conformità degli strumenti metrici in sostituzione della verifica prima, così come previsto dal DM 28/03/2000 n.179 e, nell' ipotesi individuata dall' art.5 del DM 28/03/2000 n.182, la facoltà di effettuare la prima verificazione periodica degli strumenti stessi.

Art. 2 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

- 1. Ai fini del riconoscimento delle facoltà di cui al primo comma, il fabbricante in possesso dei requisiti prescritti procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della provincia nella quale il medesimo ha la sede operativa principale, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo articolo 4, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.
- 2. Il fabbricante in possesso dei requisiti prescritti per effettuare le attività in questione, trasmette alla Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede operativa principale la Segnalazione certificata d inizio attività (SCIA) con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento

oppure:

b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC);

oppure:

- c) mediante consegna a mano al competente Ufficio della Camera di Commercio.
- 3. Il fabbricante può avviare l'attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, delle attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari, secondo quanto di seguito indicato. La SCIA può essere presentata utilizzando un apposito modello che sarà predisposto dal competente ufficio e messo a disposizione sul sito dell'ente e deve contenere:
- a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
- b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
- c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- e) l'impegno di adempiere agli obblighi assunti in base alla Segnalazione Certificata di Inizio attività e dei suoi allegati;
- f) l'impegno di conservare copia delle dichiarazioni di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
- g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
- h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
- i) l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
- 4. Il richiedente deve inoltre assumere l'impegno:
- a) di comunicare, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi degli strumenti legalizzati in autocertificazione, indicando, se del caso, l'effettuazione delle attività previste dall'articolo 5 comma 2 del DM 182/00; tale comunicazione dovrà obbligatoriamente avvenire in modalità telematica, qualora la Camera di Commercio in cui gli strumenti si trovano abbia predisposto apposite soluzioni;
- b) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;

c) di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella SCIA;

Art. 3 ALLEGATI

- 1. Alla SCIA devono essere allegati:
- a) il manuale della qualità del fabbricante, in forma controllata, corredato:
 - dalle procedure di verifica prima degli strumenti di misura, e dalle relative istruzioni tecniche, dove sono fissati gli errori massimi permessi per le varie prove e le modalità di legalizzazione;
 - dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell'esecuzione della attività di verificazione prima;
 - dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal fabbricante;
 - dai rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro posseduti dal fabbricante;
- b) un esemplare, anche in formato elettronico, dei contrassegni e dei sigilli che il fabbricante applicherà sugli strumenti di misura attestanti l'esito favorevole delle prove previste per la verifica prima, ed eventualmente del contrassegno adesivo utilizzato a norma dell'articolo 5 comma 2 del DM 182/00 per attestare l'esito positivo della prima attività di verificazione periodica;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti allo svolgimento delle attività di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.
- 2. Alla SCIA deve essere altresì allegata la documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare che il fabbricante disponga di un sistema di gestione della qualità certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura, e che faccia espresso riferimento al rispetto dei requisiti gestionali e tecnici stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- 3. La SCIA deve infine essere corredata dall'evidenza del pagamento della tariffa stabilita per gli accertamenti della conformità di aziende e laboratori dalla Camera di Commercio, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 4 ESTENSIONI E MODIFICHE DELLA SCIA

- 1. I fabbricanti che intendano operare in conformità metrologica su *strumenti metrici di altre tipologie* rispetto a quelle già segnalate, devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale la segnalazione certificata di inizio attività con le modalità precedentemente citate corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative.
- 2. Analogamente i fabbricanti che intendano estendere e/o modificare la propria attività, andando ad operare su strumenti con diversa classe di accuratezza (o informazione equivalente) o con diverso campo di misura, devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede operativa principale la segnalazione certificata di inizio attività con le modalità precedentemente citate, corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative.
- 3. Anche nelle ipotesi sopra descritte, la SCIA deve essere corredata dall'evidenza del pagamento della tariffa indicata al precedente articolo 3 punto 3.

Art. 5 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

- 1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le verifiche e i controlli della Segnalazione e delle certificazioni e dichiarazioni poste a suo corredo, effettuando anche un sopralluogo presso il fabbricante.
- 2. In caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità sanabili, la Camera di Commercio adotta un provvedimento di sospensione della attività o di non avvio della medesima, richiedendo al fabbricante di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, prorogabile su richiesta motivata dell'interessato. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le irregolarità riscontrate non siano sanabili, si procede a comunicare il divieto di prosecuzione della attività, disponendo se del caso la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
- 3. E', comunque, salva la facoltà per il fabbricante di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento. La conformazione non è consentita in caso di dichiarazioni o asseverazioni false o mendaci per le quali, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, la Camera di Commercio può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Decorso il termine di sessanta giorni la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonché al provvedimento di revoca e di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 *quinquies* e *nonies* della Legge 241/90.

Art. 6 SORVEGLIANZA

- 1. Allo scopo di verificare nel tempo che il fabbricante rispetti le condizioni previste per avvalersi delle facoltà riconosciute dal DM 179/2000, nel rispetto degli impegni assunti con la segnalazione certificata di inizio attività e di tutte le norme vigenti in materia di verificazione prima degli strumenti di misura, la Camera di Commercio competente effettua ispezioni con una frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso, presso la sede operativa dell'impresa.
- 2. La sorveglianza si svolge, altresì, attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, così come attraverso le segnalazioni delle Camere di Commercio.
- 3. Per l'effettuazione degli accertamenti annuali di cui all'articolo 5 eseguiti dalla Camera di Commercio in sede di sorveglianza, il fabbricante è tenuto al pagamento mediante il versamento, a servizio effettuato, della prevista tariffa pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente alla voce corrispondente agli accertamenti successivi al primo per i fabbricanti che intendono operare in conformità metrologica.

Art. 7 SOSPENSIONE

- 1. Ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 241/90 l'efficacia del provvedimento consolidatosi per il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, può essere sospesa, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica, avendo sentito l'interessato, qualora:
- a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;

- b) il fabbricante non rispetti le condizioni previste per operare in conformità metrologica e contenute nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nei suoi allegati, o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o i requisiti metrologici regolamentari;
- c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.
- 2. Il provvedimento di sospensione, che impedisce al fabbricante di avvalersi della facoltà di autocertificare gli strumenti metrici, cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato. In ogni caso non può durare per un periodo superiore ai 6 mesi, decorsi inutilmente i quali la facoltà di operare in conformità metrologica dovrà essere revocata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente regolamento.
- 3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata. Per l'accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di autotutela, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale o presso la sede del fabbricante, nel qual caso l'attività disciplinata dal presente regolamento potrà riprendere solo in caso di esito favorevole della verifica. In questa ipotesi, indipendentemente dall'esito della verifica, alla Camera di Commercio spetta la tariffa indicata dell'articolo 5 ultimo comma del presente regolamento

Art. 8 REVOCA

- 1. La Camera di commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area regolazione del mercato revoca la concessione di conformità metrologica qualora:
- a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- b) il fabbricante effettui ripetute violazioni di legge o del presente regolamento.
- 2. La Camera di commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e ad UNIONCAMERE.
- 3. Il provvedimento dispone, tra l'altro, in ordine alla interdizione della attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi collegati allo svolgimento della attività in carenza dei requisiti. In seguito alla revoca, le procedure di verificazione prima degli strumenti prodotti dall'impresa che l'ha subita dovrà avvenire secondo le modalità previste dal testo unico e dal "regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare", approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 9 PUBBLICITA'

- 1. La Camera di Commercio, al ricevimento della SCIA, inserisce il fabbricante in un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui sono inclusi i fabbricanti che operano in conformità metrologica
- 2. La Camera di Commercio comunica, altresì, i provvedimenti di autotutela ed interdittivi da essa adottati a tutte le Camere di Commercio, ad Unioncamere e ai soggetti interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.
- 3. A seguito del provvedimento interdittivo, la Camera di Commercio cancella il fabbricante dall'elenco precedente.
- 4. La Camera di Commercio provvede all'inserimento nell'applicativo gestionale utilizzato dalla rete camerale di ogni informazione relativa al fabbricante ed a rimuovere il provvedimento in autotutela dall'elenco presente nell'applicativo stesso quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera medesima o è stata effettuata con esito positivo la verifica disposta nel provvedimento. In modo analogo viene rimosso il provvedimento quando, in conseguenza di accoglimento di un eventuale ricorso, tale provvedimento decadesse.
- 5. Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio competente, che provvederà a cancellarlo dall'elenco.